



COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI
PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con Delibera di C.C. n. 92 del 27.12.2013
Modificato con delibera C.C. n.91 del 01.10.2014

INDICE

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1- Oggetto del Regolamento.....	1
Articolo 2- Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe.....	1
Articolo 3- Piano generale degli impianti pubblicitari.....	1

**CAPO II
IMPIANTI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO**

Articolo 4 -Individuazione tipologie degli impianti comprese nel Regolamento.....	4
Articolo 5- Classificazione degli impianti.....	8
Articolo 6- Ripartizione della superficie degli impianti.....	9
Articolo 7-Divieta.....	9
Articolo 8- Limiti.....	10
Articolo 9 -Targhette di identificazione.....	10

CAPO III
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Articolo 10- Presupposto dell'imposta.....	10
Articolo 11- Soggetto Passivo.....	11
Articolo 12- Categoria della località.....	11
Articolo 13- Autorizzazione.....	11
Articolo 14- Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	12
Articolo 15- Domanda e documentazione.....	13
Articolo 16 -Dichiarazione.....	14
Articolo 17- Modalità di applicazione dell'imposta.....	15
Articolo 18- Pagamento dell'imposta.....	15
Articolo 19- Rimborsi.....	15
Articolo 20- Riduzione dell'imposta.....	16
Articolo 21- Esenzione dell'imposta.....	16

CAPO IV
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 22- Servizio delle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 23- Diritto sulle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 24- Riduzioni del diritto.....	17
Articolo 25- Esenzioni dal diritto.....	17
Articolo 26- Modalità per le pubbliche affissioni.....	17

CAPO V
SANZIONI E VIGILANZA

Articolo 27- Pubblicità abusiva.....	18
Articolo 28 -Sanzioni tributarie ed interessi.....	18
Articolo 29- Sanzioni amministrative.....	19

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 30 -Entrata in vigore.....	20
Articolo 31- Norme transitorie.....	20
Articolo 32- Contenzioso.....	20
Articolo 33 -Norma finale di rinvio.....	20

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e dal Piano Generale degli Impianti.

Articolo 2 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

1. Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, il Comune Sant'Agata Li Battiati appartiene alla **V (quinta)** classe ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al presente regolamento.

Articolo 3 Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

2. Il Piano deve essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del presente regolamento e dei vigenti strumenti urbanistici;
- b) rispetto e tutela dei beni di interesse artistico e delle bellezze naturali, relativi vincoli e divieti;
- c) salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale;
- d) razionale distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale;
- e) utilizzazione, per quanto possibile, degli impianti già esistenti;
- f) rispetto e tutela del decoro urbano.

3. Il Piano, nel rispetto delle direttive contenute nel presente regolamento, nel Codice della Strada e nel regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso, tenendo conto delle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, della tutela storico -architettonica, ambientale, paesaggistica, deve individuare:

- a) la tipologia degli impianti pubblicitari e le relative caratteristiche tecnico /esecutive;
- b) la distribuzione e l'ubicazione degli impianti pubblicitari;
- c) la compatibilità e l'ubicazione degli impianti esistenti rispetto alle disposizioni del presente regolamento ed alle norme di sicurezza stradale;
- d) le aree sottoposte a vincolo e gli edifici di rilevanza architettonica.

4. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- a) Relazione illustrativa ed esplicativa del piano
- b) Abaco degli impianti pubblicitari
- c) Norme tecniche di attuazione

5.- La proposta del Piano Generale degli impianti è approvata con successiva deliberazione di Giunta Municipale successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

Il Piano Generale degli Impianti è formato dalle Norme di attuazione e relativi allegati di cui al punto precedente che, in quanto attuazione del presente Regolamento, hanno valore precettivo.

6.- La mancata osservanza di quanto in esso contenuto costituirà violazione alle norme generali richiamate, nonché alle norme del presente regolamento, con l'applicazione delle relative sanzioni.

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

d) Elaborati grafici sui quali sono riportate le posizioni consentite per l'installazione delle diverse tipologie di mezzi pubblicitari sulle aree e spazi pubblici, la delimitazione delle zone a categoria speciale, la compatibilità degli impianti esistenti, le aree sottoposte a vincolo e gli edifici di rilevanza architettonica.

5. Il Piano Generale degli Impianti può essere adeguato o modificato ogni qualvolta si renda necessario, a seguito di variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che venga illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica, con deliberazione di Giunta Comunale.

CAPO II

IMPIANTI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO

Articolo 4 Individuazione delle tipologie di impianti comprese nel Regolamento

L'installazione dei mezzi pubblicitari è autorizzata con le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento. Tutti gli impianti esistenti e di nuova realizzazione sono soggetti, in relazione alla loro tipologia, alle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zona sismica di cui alla L. 64/74 e L. 1086/71 e D.Lgs. n. 248/07 convertiti con modificazioni dalla L. 31/2008.

Le tipologie di impianti comprese nel presente Regolamento sono le seguenti:

1. **CARTELLO**. Si definisce cartello l'elemento mono o bifacciale, destinato a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e commerciali. La struttura deve essere caratterizzata da montanti vincolati al suolo da idonei ancoraggi, da un telaio, da una superficie mono o bifacciale da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi. La struttura **può** essere completata da un impianto di illuminazione indiretto.

Per quello che concerne le forme si riporta a quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti.

Ogni cartello deve essere munito di targhetta di identificazione ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

2. **INSEGNA DI ESERCIZIO**. E' la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiale di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta (frontale o a bandiera, nei casi previsti dalla legge).

3. **IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE**. Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o altro) luminoso o illuminato.

a) L'impianto a messaggio variabile deve essere completato di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. La fonte luminosa non può essere intermittente e l'intensità luminosa non deve provocare abbagliamento.

b) La dimensione massima consentita è pari a mq. 4,00 (cornice e telai inclusi).

ogni impianto deve essere munito di targhetta di identificazione ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

4. **TOTEM**: Si definisce totem l'elemento **bidimensionale bifacciale e** tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da apposita struttura di sostegno finalizzata alla diffusione di messaggi. Deve essere caratterizzato da un telaio, da superfici da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. **La struttura deve essere completata da un impianto di illuminazione interno al telaio. La collocazione degli stessi deve essere prevista nelle vie: Umberto, Bellini e nelle Piazze Vittorio Veneto e Pertini.**

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

a) L'impianto di illuminazione deve essere realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. L'illuminazione non può essere intermittente e l'intensità luminosa non deve provocare abbagliamento.

b) Dimensione massima su di un lato mq 1,5.

5. **PREINSEGNA.** Si definisce preinsegna il manufatto opaco, monofacciale o bifacciale bidimensionale utilizzabile su una o su entrambe le facce di forma rettangolare e di dimensioni di mt. 1,25 x 0,25 supportato da idonea struttura di sostegno recante scritte in caratteri alfa numerici e completato da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installato in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.

Le preinsegne dovranno essere realizzate con materiale non rifrangenti. Ogni azienda potrà installare le proprie preinsegne (massimo 10 su tutto il territorio comunale) solo negli spazi appositamente istituiti.

a) **Modalità di installazione**

Sulla stessa struttura è ammesso l'abbinamento di un numero massimo di dieci preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni.

Non sono ammesse installazioni di preinsegne su sostegni utilizzati per cartelli stradali.

6. **STRISCIONE.** Si definisce "striscione" il manufatto bifacciale, opaco, bidimensionale realizzato in stoffa, o altro materiale sintetico, privo di rigidità, di base max mt. 10 e altezza max mt. 1,20, mancante di superficie di appoggio.

L'installazione è ammessa solo per manifestazioni sportive, artistiche e culturali, eventi gastronomici secondo le prescrizioni riportate nel Piano Generale degli Impianti e per periodi non superiori a 30 giorni consecutivi. Trascorsi tali termini, l'esposizione degli striscioni nelle medesima posizione è consentita a condizione che vi sia un intervallo di almeno 20 giorni tra una esposizione e l'altra.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie è consentita, previa autorizzazione e dietro presentazione di domanda specifica contenente stralcio aerofotogrammetrico, foto del luogo dell'installazione, relazione indicante le dimensioni dello striscione, la dicitura del messaggio riportato.

L'installazione degli striscioni è vietata con ancoraggio, anche di uno solo dei punti a sostegno a:

- alberi,
- finestre e balconi
- impalcature e ponteggi dei cantieri edili
- inferriate
- pali della segnaletica stradale
- targhe viarie

Le istanze di autorizzazione devono essere presentate almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'esposizione.

È ammessa la modifica dell'istanza di esposizione esclusivamente in relazione al messaggio pubblicizzato. La modifica di ubicazione del mezzo o del periodo di esposizione equivale a nuova istanza di autorizzazione.

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

7. **LOCANDINE** Si definisce locandina l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, il cui tempo di massima esposizione non può superare giorni 30.

- b) La locandina posizionata sul terreno può essere realizzata in materiale rigido.
- c) Le dimensioni dovranno essere contenute entro cm. 1,20 di altezza e cm. 0,80 di larghezza.

8. **GONFALONE** Si definisce gonfalone l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente ad essa, predisposto ad aggancio aereo a durata espositiva temporanea.

L'installazione dei gonfaloni è vietata con ancoraggio a:

- Alberi e siepi
- finestre e balconi
- impalcature e ponteggi dei cantieri edili
- inferriate
- pali della segnaletica stradale
- targhe viarie

L'installazione è possibile su sostegni lungo la pubblica via solo su specifico parere favorevole da parte dei Servizi Urbanistica e Viabilità e previa trasmissione di polizza assicurativa così come specificato all'art.14 lettera f) del presente Regolamento e l'esposizione non può comunque avere durata superiore a giorni 30..

All'interno della Zona A e A1 non possono essere installati gonfaloni.

9. **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON I VEICOLI**

a) L'esposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è ammessa unicamente se realizzata con sporgenze non superiori a cm. 3 rispetto alla superficie del veicolo sulla quale è applicata, fermi restando i limiti previsti dall'art. 61 del D.lgs. 285/1992 e successive modifiche.

Sulle autovetture ad uso privato è ammessa unicamente l'esposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

b) La pubblicità non luminosa per conto terzi è ammessa sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

- che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- che sulle altre parti del veicolo sia proporzionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

c) Non è ammessa l'esposizione di messaggi pubblicitari rifrangenti.

e) In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali.

f) All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

g) Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 285/1992 e successive modifiche.

10. IMPIANTO DI ARREDO URBANO

a) Transenne parapetonali

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio quale la delimitazione e la protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale. Rigidamente vincolato al suolo è completato da uno spazio mono o bifacciale, finalizzato alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici. Tutti gli impianti installati in un incrocio devono presentare caratteristiche costanti per forma, colore e dimensioni.

Detti impianti dovranno essere provvisti di elemento strutturale con angoli ad ampio raggio di curvatura al fine di garantire adeguata protezione ai pedoni.

Ogni impianto deve essere munito di targhetta identificativa ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

b) Orologio

Struttura di arredo urbano finalizzata alla fornitura di servizio, rigidamente vincolata al suolo e completata da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici, sia direttamente che con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili.

La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto.

La superficie pubblicitaria consentita su entrambi i lati è di cm. 100 x 140.

Ogni impianto deve essere munito di targhetta identificativa ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

c) pensilina di fermata autobus

E' la struttura predisposta per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici di trasporto, rigidamente ancorata al suolo e integrata da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici; può essere completata da impianto di illuminazione.

d) quadro turistico

E' la struttura finalizzata alla fornitura di informazioni; l'impianto in questione può essere installato su palo o direttamente su parete muraria ed assimilabile alla tipologia di "cartello"; può essere integrato da appositi spazi riservati alla diffusione di messaggi pubblicitari. E' inoltre caratterizzato dalla presenza di cartografie, piante topografiche ed indicazioni utili per il turista, correlate alla fruizione di servizi e di strutture esistenti sul territorio e può essere illuminato dall'interno della struttura che lo ospita.

e) Cestino portarifiuti pubblicitario

Elemento di arredo finalizzato alla fornitura di servizio quale la raccolta di piccoli rifiuti urbani.

Rigidamente vincolato al suolo, è completato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari e propagandistici.

Ogni impianto deve essere munito di targhetta identificativa ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

11. TARGHE

E' permessa l'installazione di targhe professionali e simili unicamente in aderenza alle murature dei fabbricati ove si svolge l'attività, di fianco al vano dei locali od al portone d'ingresso nel caso si riferiscano a locali siti ai piani superiori.

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

Articolo 5 Classificazione degli impianti

1. In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono:

- a) di natura istituzionale, sociale o, comunque privi di rilevanza economica e contenenti comunicazioni di pubblico interesse;
- b) di natura commerciale, aventi rilevanza economica e contenenti messaggi di tipo commerciale;
- c) funerari, contenenti necrologi.

2. In base alla permanenza della struttura, alla durata di esposizione e tipologia del messaggio pubblicitario, gli impianti si differenziano inoltre in:

a) impianti permanenti, cioè manufatti bidimensionali, monofacciali o bifacciali, aventi una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni e installati stabilmente per l'esposizione di messaggi pubblicitari. I messaggi esposti su tali impianti possono essere variabili (impianti affissionistici) o permanenti (impianti non affissionistici).

Tra gli impianti permanenti si collocano i cosiddetti impianti pubblicitari di servizio ovvero manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) e recanti uno spazio pubblicitario.

Il periodo di permanenza dell'impianto è superiore a 90 giorni consecutivi.

b) impianti temporanei, cioè manufatti bidimensionali, monofacciali o bifacciali, aventi una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni e installato per periodi limitati come supporto per l'esposizione di messaggi pubblicitari correlati ad eventi di durata limitata (manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo culturale, istituzionale o per iniziative commerciali) e poi rimossi al terminare degli stessi. Il periodo di permanenza dell'impianto non può essere superiore a 90 giorni, salvo durata superiore per eventi di natura non commerciale.

c) impianti per le pubbliche affissioni, cioè manufatti bidimensionali, monofacciali o bifacciali, aventi struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni e installato stabilmente come supporto per l'esposizione di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

d) altri impianti. Rientrano in questa categoria gli impianti pubblicitari che presentano caratteristiche non del tutto assimilabili alle precedenti classificazioni, in termini di tipologie delle strutture, durata, finalità del messaggio. Si tratta di manufatti monofacciali, bifacciali o plurifacciali costituiti da struttura rigida o meno, fissata al suolo o ancorata ad edificazioni. Sono finalizzati all'esposizione permanenti o temporanea di messaggi per la promozione di attività professionali, esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero all'esposizione di messaggi informativi in genere.

3. Gli impianti devono avere caratteristiche tecniche ed estetiche coordinate ed uniformi sul territorio e devono essere realizzati con materiali non deperibili e non inquinanti, nonché resistenti agli agenti atmosferici.

4. Gli impianti devono avere sagoma regolare, che in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

5. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla manutenzione periodica degli impianti, a propria cura, al fine di garantire un elevato grado di sicurezza delle strutture ed un buono stato di conservazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari e deve rilasciare dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra citati e la regolare esecuzione dell'impianto.
6. Le regole di installazione e le caratteristiche tecniche e esecutive per ciascuna tipologia di impianto sono definite nel piano generale degli impianti di cui all'art.3.
7. Al fine di evitare situazioni di monopolio od oligopolio ciascun soggetto può essere titolare fino ad un massimo di n.5 Poster delle dimensioni previste all'art. 4 del presente Regolamento per un totale complessivo di mq.90,00 e n. 10 standardi delle dimensioni previste all'art. 4 del presente Regolamento per un totale complessivo di mq.28,00

Articolo 6 Ripartizione della superficie degli impianti

1. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in mq. 3100,00.
2. La superficie totale degli impianti di cui al comma precedente è da destinare come segue:
 - a) mq. 295 per le affissioni di natura istituzionale (pari al 9,50%)
 - b) mq. 295 per le affissioni di natura commerciale (pari al 9,50%) richiesti all'Ente da Privati
 - c) mq. 2479 per i soggetti privati (pari al 80,00%) relativamente ai punti 1 e 4 e lett. a) punto 10 dell'art. 4
 - d) mq. 31 per pubblicità funeraria pari allo (1,00%)
 - e) mq. 398 per i soggetti privati su suolo privato (esclusi dalla superficie complessiva)

Articolo 7 Divieti

- Sul territorio comunale è vietata:

- a) L'installazione di impianti pubblicitari che possano nuocere al decoro dell'ambiente o alterare elementi architettonici.
- b) La collocazione di impianti pubblicitari che presentano sporgenze su area pubblica.
- c) Qualsiasi forma pubblicitaria direttamente applicata sui muri di cinta e sui muri degli edifici o a ridosso dei muri perimetrali del cimitero compresa l'affissione di necrologi.
- d) L'installazione di impianti pubblicitari sui sostegni della pubblica illuminazione, su alberi e siepi delle aree pubbliche, sugli impianti per la segnaletica stradale e su ringhiere e balconi, fatta eccezione su queste ultime per i cartelli "affittasi - vendesi".
- e) La pubblicità effettuata mediante lancio di volantini o oggetti da velivoli o veicoli, nonché mediante la loro apposizione su veicoli in sosta.
- f) La pubblicità fonica a posto fisso, nelle vie e piazze o da tali luoghi percepibile e mobile con veicoli ed autoveicoli in genere, ad eccezione di quella relativa alla diffusione di messaggi di pubblico interesse e di quella consentita nel periodo della campagna elettorale.
- g) L'installazione di mezzi pubblicitari in posizione tale da arrecare danno agli edifici o ambienti di valore storico e/o artistico o da ingenerare confusione nei confronti delle indicazioni toponomastiche ovvero che costituiscono intralcio e pericolo ai pedoni.

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

h) L'apposizione di segni orizzontali reclamistici, ovvero riproduzioni sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Articolo 8 Limiti

1. Sul territorio comunale è consentita:

- a) La distribuzione di materiale pubblicitario nelle cassette predisposte dai privati, previa richiesta all'autorità comunale e dietro versamento del relativo tributo.
- b) La realizzazione di interventi pubblicitari di tipo murale ciechi di edifici, nelle recinzioni di cantieri, o a riempire lo spazio libero sovrastante un edificio purchè siano rispettate le seguenti condizioni:
 - l'intera superficie pubblicitaria deve contenere un unico soggetto il cui messaggio figurativo sia in netta prevalenza sul messaggio scritto grafico e quest'ultimo non superi 1/8 dell'intera superficie pubblicitaria;
 - la durata di esposizione non sia superiore a mesi 12.
- c) Su coperture di edifici la realizzazione di impianti pubblicitari con una distanza di mt. 5,00 tra impianti contigui.

Articolo 9 Targhette di identificazione

1. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato dovrà saldamente essere fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta di dimensioni 15 x 21cm con scritte leggibili ed indelebili, fissata su un supporto metallico ed in posizione facilmente accessibile, riportante i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) ubicazione indicata nel Piano Generale degli Impianti;
- e) data di scadenza.

La targhetta deve essere sostituita in caso di rinnovo autorizzazione, variazione o quando la stessa risulta illeggibile.

CAPO III

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Articolo 10 Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

Articolo 11 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- 3.- Il pagamento è dovuto anche nella ipotesi in cui i soggetti di cui ai precedenti commi non usufruiscano in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.
3. Il soggetto passivo è tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al pagamento dell'imposta. Al titolare dell'autorizzazione o, in subordine, al titolare del messaggio, è notificato l'eventuale avviso di accertamento d'ufficio ed in rettifica, e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

Articolo 12 Categoria delle località

- 1.-Per gli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del territorio comunale in relazione alla loro ubicazione sono suddivise in due categorie: una normale e una speciale.
- 2.- Per la categoria speciale la tariffa, esclusivamente per i manifesti commerciali, è maggiorata del 50 % rispetto alle categoria normale sendo approvazione del presente Regolamento, ma su delibera di Giunta tale percentuale può essere maggiorata sino ad un massimo del 150%.
- 3.- Le vie e le piazze facenti parte della categoria speciale sono le seguenti:
 - Via Bellini
 - Via A. Di Sangiuliano
 - Via Roma
 - Via Barriera del Bosco
 - Largo Per lasca
 - Via Balatelle
 - Piazzale Etna
 - Viale Turi Ferro
 - Strada di collegamento tra via Balatelle e via Madonna di Fatima
 - Via Madonna di Fatima
 - Via Tre Torri ang. Via S.M. Arcangelo
 - Via Umberto

Articolo 13 Autorizzazione

1. L'installazione di impianti pubblicitari di cui all'art. 4, nel territorio del Comune di Sant'Agata Li Battiati, è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ente concedente rilasciata facendo salvi eventuali diritti dei terzi.

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

2. L'installazione di impianti pubblicitari su suolo di proprietà privata deve essere autorizzata dal Comune. Tale installazione è vietata quando essa costituisce ostacolo visivo per l'impiantistica pubblicitaria autorizzata in precedenza e già esistente.

3. Il Capo settore Servizi Finanziari decide sul rilascio del provvedimento di autorizzazione, o sul rigetto motivato, nel termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza previa acquisizione del pagamento dell'imposta. Esso provvede a:

- a) esaminare le domande in ordine progressivo al numero di protocollo di registro generale;
- b) acquisire la documentazione tecnica e trasmetterla al servizio urbanistica e viabilità per l'espressione dei pareri;
- c) convocare il richiedente e/o la ditta installatrice, al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi.

4. L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire solo a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione, e in presenza di un tecnico del Servizio Urbanistica. La pubblicità installata o effettuata non in conformità alle condizioni riportate nell'autorizzazione è considerata abusiva, analogamente ad ogni variazione apportata.

5. L'autorizzazione per gli impianti permanenti non può avere validità superiore a 3 anni, con possibilità di rinnovo da richiedere con le stesse modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione iniziale. Alla scadenza le domande di rinnovo delle autorizzazioni saranno vagliate assieme ad eventuali altre richieste pervenute al protocollo generale del Comune.

6. Le autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari non sono, a pena di decadenza, trasmissibili a terzi.

7. Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate quando:

- gli impianti non sono mantenuti puliti e in buono stato;
- per sopravvenute necessità architettoniche, urbanistiche o per ragioni di pubblico interesse, come l'adeguamento della segnaletica stradale, che ne renda necessaria la rimozione.

In tali casi il titolare avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. Le autorizzazioni sono revocate anche nel caso di mancata esposizione ovvero illeggibilità totale o parziale della targhetta di cui all'art. 9.

8. Le autorizzazioni decadono automaticamente qualora siano mancanti i versamenti dell'imposta sulla pubblicità o di due rate consecutive laddove è stato consentito il pagamento rateale.

9. Le modifiche formali e sostanziali, che determinano la variazione del mezzo pubblicitario o dell'ubicazione, sono subordinate all'assenso preventivo del Comune, da richiedere con le stesse modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione iniziale. Nella ipotesi in cui l'installazione del mezzo venga richiesta su beni ed aree vincolate, l'autorizzazione è subordinata al rilascio del Nulla Osta della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania

Articolo 14

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

- c) provvedere alla completa rimozione, comprese le eventuali strutture di sostegno, in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune, entro il termine assegnato dal Comune stesso. Trascorso il termine assegnato, il Comune procederà alla rimozione coattiva con addebito di spese di rimozione e/o custodia, salvi naturalmente altri eventuali pagamenti per tributi e diritti. Anche le spese sostenute dal Comune per la copertura di pubblicità abusiva saranno a carico del responsabile dell'abuso o del committente della pubblicità che ne risponde in solido.
- d) eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, in caso di riparazioni o modifiche di marciapiedi o del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione degli impianti occupanti il suolo pubblico, con le modifiche resesi necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale o del marciapiede, a sue spese e responsabilità;
- e) esibire l'autorizzazione e la ricevuta attestante il pagamento dell'imposta ad ogni richiesta del Corpo di Polizia Locale, nonché di altro personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- f) costituire apposito deposito cauzionale o polizza fidejussoria del valore di seguito riportato in relazione alla tipologia dell'impianto da installare, che verrà utilizzato in caso di rimozione forzata dell'impianto stesso da parte dell'Amministrazione comunale o in caso di danni causati ai beni di proprietà pubblica sia in fase di collocazione che in fase di rimozione del mezzo pubblicitario. Copia di tale documentazione va presentata all'atto del ritiro dell'autorizzazione. Allo svincolo del deposito cauzionale o della polizza fidejussoria di cui al punto precedente si procederà dopo apposito sopralluogo effettuato da tecnico dell'ufficio patrimonio.

Art. 15 Domanda e documentazione

1.- Il soggetto interessato deve presentare domanda, da compilarsi su apposito modulo reso in bollo, presso il competente ufficio comunale allegando la seguente documentazione:

- a) dettagli relativi alla ubicazione del mezzo.
- b) Ragione sociale e Sede legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o Partita Iva e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui si rilevi che l'azienda produttrice dell'impianto di cui chiede l'autorizzazione, risulti essere abilitata ai sensi della Legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni, **qualora l'impianto da installare sia luminoso;**
- c) Il numero identificativo dell'impianto come stabilito dal Piano Generale degli Impianti;
- d) Progetto in triplice copia contenente piante, prospetti e sezioni, in scala 1:200, in cui siano indicati gli ingombri e le dimensioni nonché gli elementi del contesto in cui è inserito (marciapiedi, parti di facciata, carreggiata, ecc.) con indicazione dei materiali utilizzati;
- e) Pianta planimetrica in triplice copia, in scala 1:2000, del luogo di collocazione del mezzo pubblicitario con l'indicazione di altri impianti esistenti, delle intersezioni stradali, della toponomastica e dei segnali stradali di pericolo e prescrizioni presenti nel raggio di mt. 50.
- f) Atto di proprietà (in forma autenticata o mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà) ovvero il consenso del terzo proprietario all'installazione del mezzo pubblicitario sulla sua proprietà (con dichiarazione sostitutiva di notorietà contenente anche la dichiarazione relativa alla titolarità del diritto e all'impegno ad assicurare tempestivamente l'accesso nell'area agli addetti comunali alla vigilanza, dietro loro motivata richiesta), ovvero copia del contratto di locazione o di concessione debitamente registrato e fotocopia del documento di identità del proprietario dei locali;

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

- g) Fotografie dello stato di fatto dei luoghi;
 - h) Immagini con simulazioni di foto realistiche dell'impianto inserito nel contesto urbano ed architettonico;
 - i) Dichiarazione con la quale si attesta che il manufatto che si intende installare sarà posto in opera nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza nel rispetto inoltre della L. 64/74, D.Lgs. 81/08, C.d.S., D.M. n. 37/08, delle norme e dei regolamenti vigenti in materia urbanistica nonché delle norme igienico-sanitarie, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità;
 - l) Il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune;
 - m) Documentazione attestante l'esercizio dell'attività, rilasciata dall'autorità competente;
 - n) Autodichiarazione attestante il numero degli impianti pubblicitari di cui il richiedente è già titolare all'interno del territorio comunale. Qualora superi il numero massimo consentito di cui all'art. 5, l'impianto non verrà autorizzato.
 - o) Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari, per l'esposizione di messaggi variabili, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
 - p) Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a cose o persone durante l'esecuzione dei lavori di installazione o rimozione dell'impianto pubblicitario.
2. Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti sopra elencati ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine di 60 giorni, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate. Dell'avvenuta archiviazione sarà data comunicazione agli interessati e se richiesti saranno restituiti gli eventuali documenti consegnati.

Articolo 16 Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità, quest'ultima si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, nel caso di pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine targhe, stendardi, veicoli, insegne, pannelli ed altre analoghe strutture.
5. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della ragione sociale o del titolare dell'attività, oppure in caso di modifica della superficie imponibile o del tipo di pubblicità esposta. Alla dichiarazione deve essere allegata la copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

Articolo 17 Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti e per anno solare o frazione di esso, di riferimento.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati nonché per i cartelli di pubblica utilità e ministeriali.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
6. La tariffa di imposta relativa alla pubblicità ordinaria e la pubblicità con veicoli effettuata in forma luminosa è maggiorata di una percentuale massima del 100%.
7. Per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, l'imposta non è dovuta per una superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (art. 10 lettera c della legge n. 446 del 28/12/2001), per le superfici maggiori il beneficio decade.

Articolo 18 Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento per la pubblicità ordinaria, per quella effettuata con veicolo e per quella luminosa.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato a Servizio Tesoreria Comunale Comune di Sant'Agata Li Battiati n° 42980367, con arrotondamento ad un Euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi o per eccesso se è uguale o superiore a 50 centesimi.
L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in quattro rate anticipate qualora sia di importo superiore ad Euro 1.549,37 e precisamente 31 Gennaio – 30 Aprile – 31 Luglio e 31 Ottobre.

Articolo 19 Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di un anno dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il rimborso. Il Comune provvede nel termine di 60 giorni.

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

Articolo 20 Riduzione dell'imposta

1. La tariffa è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- b) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- d) per gli annunci mortuari.
- e) per la pubblicità effettuata dagli esercenti attività commerciali nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 21 Esenzione dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità delle autorità militari ;
- b) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- c) la pubblicità effettuata dalle autorità di Polizia in materia di Pubblica Sicurezza;
- d) la pubblicità svolta in forma istituzionale dal Comune in via esclusiva anche in forma associata con altri Enti Locali Territoriali;
- e) la pubblicità effettuata per adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altra pubblicità obbligatoria per legge;
- g) la pubblicità concernente corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati da Enti Pubblici o equiparabili.

CAPO IV

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 22 Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione su impianti appositamente realizzati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero per le affissioni nella percentuale di cui all'art. 6 del presente Regolamento, di manifesti di natura commerciale.

Articolo 23 Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 è stabilita nelle misure previste dalla legge e con provvedimento comunale.
3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%.
4. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni,

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 18.

7. Nelle zone ricadenti nella categoria speciale, di cui all'art. 12, limitatamente alle affissioni di natura commerciale, si applica una maggiorazione con un range che va dal 50% al 150%.

Articolo 24 Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione di cui all'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religione, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Articolo 25 Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni;

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ad ai richiami alle armi;
- I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 26 Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine risultante dal ricevimento, al Protocollo Generale, della commissione accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

2. La commissione deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal comune. Tale registro è tenuto presso l'ufficio tributi e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

3. Il Comune non fornisce personale per l'affissione.

4. La durata dell'affissione non può essere superiore a 10 giorni consecutivi, fatta eccezione per i manifesti per i quali il maggior termine sia obbligatorio per disposizione di legge. Qualora venga richiesta la ripetizione dell'affissione, deve intercorrere tra l'una e l'altra, un intervallo di 10 giorni.

5. La data di inizio affissione decorre dal giorno in cui vengono affissi tutti i manifesti.

Su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

6. Su ogni manifesto affisso viene apposto il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
10. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

CAPO V SANZIONI E VIGILANZA

Articolo 27 Pubblicità abusiva

1. Sono considerate abusive, e quindi soggette alle sanzioni di cui ai successivi artt. 28 e 29:
 - a) le forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla predetta autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione;
 - b) le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune;
 - c) le forme di pubblicità non adeguate alle disposizioni del presente regolamento entro i termini stabiliti dall'art. 31.
 - d) le forme di pubblicità in contrasto con le disposizioni, ovvero prive delle relative autorizzazioni come stabilito nel Nuovo Codice della Strada e nel Regolamento di esecuzione di attuazione;
 - e) gli impianti sprovvisti di targhetta di identificazione di cui all'art. 9.
 - f) gli impianti per cui è avvenuto pagamento dell'imposta ma non muniti di tutti i permessi autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la forma pubblicitaria;
 - g) gli impianti in cui sono apportate variazioni non autorizzate.
 - h) gli impianti per cui siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

Articolo 28 Sanzioni tributarie ed interessi

- 1.- Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,65.
- 2.- Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior tassa dovuta.
- 3.- Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte di un terzo se entro il termine per ricorrere in Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione.
- 4.- Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta una sanzione pari al 30% dell'imposta stessa.
5. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano interessi in misura paria al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno di imposta a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6.- Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorre dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 29 Sanzioni amministrative

1.- Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Locale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente Regolamento e nel P.G.I., le cui violazioni sono applicate osservando le norme stabilite dal Capo I, sezione I e II della Legge 24 dicembre 1981, n. 689.

2.- Per le suddette violazioni si applica la sanzione da €206,58 a € 1.549,36 di cui all'art. 24 comma 2 del D.Lgs. 507/93; il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.- Si provvede altresì alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi con ordinanza del Sindaco. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Responsabile dell'ufficio comunale competente provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. Inoltre, nella ipotesi in cui il mezzo pubblicitario abusivo arrechi un grave pregiudizio o un imminente pericolo di danno a persone o a cose o sia di ostacolo alla normale e regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni, il Comune può disporre la rimozione d'autorità senza la necessità della preventiva notifica della contestazione dell'illecito.

3.- Per le violazioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli, si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del C.D.S. D. Lgs. 285/92.

4.- Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all'art. 28 del presente Regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento; ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

5.- I proventi delle sanzioni amministrative sono dovuti al Comune e sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni nonché utilizzati per la rimozione di impianti abusivi.

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 30 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in conformità a quanto previsto dal comma 4 art. 3 del D.Lgs. n. 507/93 e cioè dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla data della sua approvazione.

Articolo 31 Norme transitorie

1. Tutti gli impianti pubblicitari presenti collocati su proprietà pubblica e privata, purchè muniti di autorizzazione rilasciata prima della entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere uniformati a cura del titolare dell'autorizzazione entro il 31 Dicembre 2014, presentando apposita istanza di rinnovo corredata dalla documentazione prevista dall'art. 15.
2. Gli impianti di cui al comma 1 saranno rimossi a spese e a cura del titolare qualora non abbiano conseguito nuova autorizzazione successivamente alla data del 31/12/2014..
3. Le istanze di cui sopra saranno esaminate con diritto di precedenza.
4. Per tutti gli impianti pubblicitari presenti e non provvisti dell'autorizzazione ma conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, del Piano Generale degli impianti e del Codice della Strada, è prevista la richiesta di autorizzazione in sanatoria con le modalità di cui all'art. 15 entro il termine di 180 giorni dall'approvazione del Piano Generale degli Impianti.

Articolo 32 Contenzioso

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali secondo quanto disposto dal D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della Commissione Tributaria competente secondo quanto disposto dal D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Articolo 33 Norma finale di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre norme legislative e regolamentari che riguardano la materia.